

SOCIETA' CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE A.S.D.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede


E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Società Canottieri Vittorino da Feltre Associazione Sportiva Dilettantistica" enunciabile anche "Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D." con personalità giuridica concessa il 26 agosto 1991 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 584. E' stata fondata il 28 giugno 1883, legalmente costituita in data 30 maggio 1968, ad atto Notaio Giovanni Battista Astrua rep. N° 38810, registrato in data 1.6.1968 al n° 1356 in Piacenza. Ha sede in Piacenza, in via del Pontiere n° 29.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

I colori sociali sono il bianco e il rosso. La bandiera sociale è rettangolare, a due campi di eguale misura, bianco e rosso, in campo rosso è riportato di dado bianco, il retro è tricolore. Il guidone sociale è di forma triangolare; è rosso con striscia centrale bianca.

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché utili, fondi, riserve o capitale comunque nominati. Pertanto, l'Associazione impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
5. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle seguenti discipline: canottaggio, nuoto, nuoto pinnato, tennis, padel, tennis tavolo, l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness e più in generale alle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
7. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:



Stefano Teragni

- pubblicità e sponsorizzazioni;
- cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti;
- indire corsi di avviamento allo sport;
- gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestra, campi e strutture sportive di vario genere;
- locazione strutture e impianti;
- attività ricreativa in favore dei propri soci e ospiti, ivi compresa, la gestione di punti di ristoro;
- la gestione di centri benessere, fisioterapici, medici e riabilitativi;
- la vendita di beni e articoli sportivi;
- la promozione e organizzazione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- organizzazione di iniziative benefiche;
- organizzazione di eventi sportivi, ricreativi e culturali;

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del Comitato Italiano Paraolimpico nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e s.m.i.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II Della vita associativa

Articolo 5 – Adesione e categorie soci

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Dette categorie sono stabilite come segue:

- A) Soci ordinari: sono coloro che pagano la tassa di iscrizione, la quota ordinaria e i contributi straordinari;
- B) Soci seniores: sono i Soci ordinari che, compiuto il 70° anno di età, hanno almeno 15 anni di appartenenza ininterrotta all'Associazione desumibili dalle registrazioni informatiche

dell'Associazione; essi a domanda scritta godono della riduzione del 35% (trentacinque per cento) nel pagamento della quota annuale dei Soci ordinari. Sono esclusi dalla riduzione gli eventuali contributi straordinari;

C) Soci onorari e benemeriti: sono coloro che, per speciali benemeritenze sportive, cospicue elargizioni o segnalati servizi, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; non sono soggetti al pagamento di alcun contributo, quota o tassa d'iscrizione ivi compresi gli eventuali contributi straordinari;

D) Soci junior: sono i minori fino al 5° anno di età, maturando nel corso dell'anno sociale; non sono soggetti al pagamento di alcun contributo, quota o tassa d'iscrizione ivi compresi gli eventuali contributi straordinari;

E) Soci ragazzi: sono i minori, di età compresa tra il 6° e il 13° anno, maturando nel corso dell'anno sociale. Essi non pagano la tassa d'iscrizione; godono della riduzione del 65% della quota annuale dei Soci ordinari; tale riduzione non si applica agli eventuali contributi straordinari.

F) Soci allievi: sono i minori di età compresa tra il 14° e il 17° anno, maturando nel corso dell'anno sociale, essi pagano la stessa tassa di iscrizione dei Soci ordinari, ma godono della riduzione del 40% della quota annuale dei Soci ordinari; tale riduzione non si applica agli eventuali contributi straordinari.

G) Soci Familiari Conviventi: sono i figli maggiorenni dei Soci, iscritti nel loro stato di famiglia e privi di redditi propri, essi godono della riduzione del 30% della quota annuale dei Soci ordinari; tale riduzione non si applica agli eventuali contributi straordinari. Nel caso di nuclei famigliari di almeno 4 (quattro) persone il beneficio si estende al coniuge a carico convivente.

H) Soci atleti: sono coloro che vengono scelti direttamente dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della competente Commissione Sportiva, per svolgere l'attività sportivo-agonistica in difesa dei colori sociali. Possono essere esonerati temporaneamente dal pagamento della tassa d'iscrizione, della quota annuale e dei contributi straordinari con deliberazione del Consiglio Direttivo. Terminato il periodo di attività agonistica, sono immessi nella categoria di appartenenza; se l'atleta non accetta tale trasferimento, viene dimesso d'autorità.


I) Soci non frequentatori: sono coloro che per gravi patologie o per trasferimento in altra sede per un periodo non inferiore ad un anno possono chiedere al Consiglio Direttivo la qualifica e, in tal caso, sono tenuti al pagamento di un contributo definito annualmente dal Consiglio Direttivo. In tale periodo non potranno frequentare l'Associazione. Il suddetto periodo di assenza verrà considerato agli effetti dell'anzianità.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto;
- c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali, se maggiorenni.

I soci, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.



Stefano Terenzi

La determinazione della tassa d'iscrizione, la quota ordinaria, inclusi adeguamenti inflattivi, i contributi straordinari ed ogni altra eventuale contribuzione societaria verrà determinata annualmente dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.

I versamenti effettuati dai Soci per la tassa d'iscrizione, la quota ordinaria e i contributi straordinari sono a fondo perduto; pertanto, essi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Si precisa che per il pagamento della quota sociale l'età di riferimento è quella che viene compiuta nell'anno sociale per il quale è dovuta la quota stessa.

I Soci, iscritti ai diversi settori sportivi, sono tesserati alle Rispettive Federazioni Nazionali delle quali osservano norme e accettano i vincoli di giustizia.

Il comportamento del Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Sociale e delle disposizioni del Consiglio Direttivo, oppure tenga condotta tale da compromettere il buon andamento e il decoro della Associazione, viene esaminato dal Consiglio Direttivo in rapporto alla gravità commessa.

Il Consiglio Direttivo stesso può comminare l'ammonizione, la sospensione temporanea o deliberare la radiazione dall' Associazione.

I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo sono comunicati al Socio a mezzo lettera raccomandata o equipollenti mezzi che garantiscano la prova di ricezione. Il Socio, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, può interporre ricorso al Collegio dei Probiviri a mezzo di lettera raccomandata o equipollenti mezzi che garantiscano la prova di ricezione e detto ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. Scaduto tale termine senza che sia stato presentato ricorso, il provvedimento diviene definitivo. Il giudizio dei Probiviri, la cui pronuncia dovrà avvenire nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame da parte del socio, verrà deciso dal collegio a maggioranza e comunicata allo stesso socio ed al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o equipollenti mezzi che garantiscano la prova di ricezione. La risoluzione del Collegio risulta in tal modo definitiva e non ulteriormente appellabile.

Per particolari casi giudicati gravi dal Consiglio Direttivo (quali, ad esempio, la flagranza di furto o atti violenti contro le persone o contro il patrimonio sociale o avere adito le vie giudiziali contro la Associazione e i suoi organi per motivi dipendenti dalla vita sociale oppure avere procurato grave turbativa alla vita sociale) lo stesso può disporre l'immediata esecuzione del provvedimento disciplinare; pertanto la presentazione da parte dell'interessato del ricorso non produce effetto sospensivo del provvedimento stesso.

Il secondo provvedimento disciplinare comportante la sospensione, procurerà al Socio l'automatica radiazione.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante dovrà:

- a) essere di specchiata moralità e onorabilità
- b) presentare domanda scritta, controfirmata da due Soci maggiorenni, corredata dalla documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo.

c) Comunicare il suo domicilio e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, a cui verranno indirizzate le comunicazioni societarie, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione.

d) Accettare lo statuto ed i regolamenti societari, controfirmandoli per presa visione.

L'aspirante socio minorenni di età superiore a 14 anni deve prestare personalmente il proprio consenso all'ammissione.

L'aspirante socio minorenni deve allegare alla propria domanda la dichiarazione sottoscritta dalla persona esercente la potestà genitoriale (così come risultante da stato di famiglia da allegare alla domanda) nella quale la persona esercente la potestà genitoriale assume ogni e qualsiasi responsabilità del comportamento del socio minorenni e si obbliga a soddisfare gli oneri finanziari incombenti al socio minorenni, sia l'obbligo di indennizzare l'Associazione e i soci, dagli eventuali danni arrecati agli stessi dal minore nell'ambito della Sede Sociale.

La delibera consigliare di accoglimento o di reiezione della domanda è insindacabile e inappellabile.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

L'aspirante Socio, firmando la domanda di ammissione, si obbliga ad osservare lo Statuto, il Regolamento Sociale e le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

È auspicabile che il socio intenzionato a praticare sport agonistici alle cui Federazioni Nazionali e Enti di promozione la Associazione risulta iscritta, lo faccia facendo parte delle squadre agonistiche della Associazione.

La quota sociale deve essere inderogabilmente versata, per intero, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale la quota si riferisce, fatti salvi pagamenti rateizzati deliberati dal Consiglio Direttivo.

Chi si iscrive nel corso dell'anno sociale deve provvedere all'immediato versamento della quota e tassa di iscrizione non appena ricevuta la comunicazione dell'ammissione. Le quote straordinarie determinate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, devono essere corrisposte entro il termine di volta in volta fissato.


Il mancato versamento, alla data stabilita, della quota sia ordinaria che straordinaria, determina il divieto di accedere alle strutture della Associazione, fatta eccezione per il periodo per quale il Socio ha già adempiuto.

Il divieto di accesso non viene comminato al Socio che provveda entro i 30 giorni successivi, fermo il pagamento degli interessi legali. Se, entro 60 giorni dalla scadenza, il Socio non avrà provveduto al saldo della quota e degli interessi legali si applicherà l'articolo 9 dello statuto.

Articolo 8 - Nucleo familiare

I componenti del nucleo familiare dei Soci ordinari e Seniores qualora intendano frequentare l'Associazione devono inoltrare domanda di ammissione siccome prescritto dall'art. 7 del presente Statuto.

Se accettati, sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione; pagano la quota ordinaria annuale e i contributi straordinari. In caso di reinscrizione a seguito di dimissioni volontarie, deve pagarsi la quota ordinaria annuale ed in aggiunta una penale che non potrà superare la quota



Stefano Teragni

sociale annua e che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso da presentarsi per iscritto con decorrenza dall'anno sociale successivo;
- b) per radiazione;
- c) per esclusione a seguito del mancato pagamento delle quote e contributi sociali.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 10 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Le Commissioni tecnico-sportive;
- I Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri i Soci di specchiata moralità e onorabilità, che non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive che abbiano portato ad una sospensione della qualifica di Socio.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci eletti negli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente.

Articolo 11 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale dei Soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, una volta per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed una volta per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo, o comunque, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La convocazione dell'assemblea potrà altresì essere richiesta al consiglio direttivo da:

- a) almeno 1/10 (un decimo) degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative;

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale e affissione all'Albo Sociale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto tra i Soci presenti. Egli sarà assistito da un Segretario, pure eletto dall'Assemblea. Per controllare le votazioni l'Assemblea nominerà due o più scrutatori.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea; lo scrutinio segreto è prescritto per il rinnovo degli incarichi sociali. Possono essere invitati a presenziare all'Assemblea gli esponenti del CONI, delle Federazioni Sportive e i Rappresentanti della Stampa Sportiva; eccezionalmente il Consiglio Direttivo può invitare altre personalità.

L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Articolo 12 – Validità assembleare

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tale seconda convocazione potrà essere prevista anche trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione.

Articolo 13 – Partecipazione all'assemblea

Possono prendere parte all'Assemblea, con diritto al voto, tutti i soci maggiorenni e gli esercenti



Stefano Teragni

la potestà genitoriale dei soci minorenni in rappresentanza di quest'ultimi, in regola con il pagamento delle quote sociali e i contributi straordinari.

Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato e potrà essere portatore di una sola delega.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) eleggere e revocare tra i soci aventi i requisiti richiesti:
 - a) i membri del Consiglio Direttivo
 - b) i Revisori dei Conti
 - c) Il Collegio dei Proviviri;
- 3) decidere di sottoporre i beni dell'Associazione a pegno o ipoteca e autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ad atti di acquisto o permuta di immobili;
- 4) approvare la misura delle quote sociali annuali e dei contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- 5) deliberare su ogni altro argomento di sua competenza che sia stato posto all'ordine del giorno anche ai sensi di legge o del presente statuto;
- 6) Approvare i Regolamenti Sociali ed eventuali modifiche così come proposto dal Consiglio Direttivo, ivi compresi i modelli organizzativi;
- 7) nominare i soci Onorari e Benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti a voto palese salvo lo scrutinio segreto per il rinnovo degli incarichi sociali.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare modifiche dello Statuto, compresa la trasformazione e fusione dell'Associazione;
- b) decidere lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti salvo quanto disposto contrariamente alla Legge o dal presente statuto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente che ha diretto l'Assemblea, dal Segretario, dagli Scrutatori.

In caso di Assemblea Straordinaria il ruolo del segretario è svolto da un notaio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza

dell'Assemblea.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea attraverso la votazione delle liste secondo le modalità di cui al successivo articolo. Dura in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico.

Può essere nominato presidente o consigliere, il Socio che abbia età non inferiore a 18 (diciotto) anni.

I consiglieri non possono rimanere in carica per più di tre cicli olimpici consecutivi (dodici anni complessivi), più frazione, se eletti la prima volta nel corso di un ciclo olimpico.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione insedia il Presidente secondo i risultati delle votazioni avvenute ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 22 ed elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente nella stessa seduta provvede alla distribuzione delle deleghe ai Consiglieri. Tutte le cariche sono gratuite, ma attribuiscono il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

La Composizione del Consiglio Direttivo, con le relative personali funzioni dovrà essere affissa permanentemente all'albo sociale.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri essi verranno sostituiti attraverso delibera del Consiglio stesso dai soci che, facendo parte della stessa lista dei Consiglieri in carica, hanno seguito gli eletti in ordine ai voti ricevuti.


In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri o di esaurimento dei nominativi della lista più votata si riterrà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e si procederà ad una nuova elezione dello stesso secondo quanto previsto all'art. 22.

I Consiglieri eletti nel corso di un ciclo olimpico restano in carica fino al compimento dello stesso. Durante tale periodo non potranno ricoprire alcuna carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in caso di assenza del Vicepresidente, dal Consigliere anziano in virtù di carica o, in caso di parità, di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente per discutere l'ordine del giorno da questi predisposto.

La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari formalità e termini.



Stefano Terzani

Potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri o il Revisore dei Conti lo richieda. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili.

Le sue deliberazioni sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a semplice maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà steso verbale apposito firmato dal Presidente e dal Segretario che sarà riportato nel libro verbali e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

In assenza del Segretario le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

Ogni componente il Consiglio Direttivo, che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende decaduto dalla carica, esso verrà sostituito attraverso delibera del Consiglio stesso dal socio avente diritto secondo quanto previsto dall'art.16.

È possibile tenere le riunioni con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- a) accoglie o respinge le domande di ammissione, accoglie le domande di dimissione e esonero temporaneo dei Soci;
- b) propone all'Assemblea la nomina di soci Onorari e Benemeriti;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari;
- d) redige il bilancio preventivo indicando gli eventuali investimenti e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nomina le Commissioni tecnico-sportive con le quali redige il programma tecnico-sportivo dell'Associazione;
- f) nomina commissioni per le varie attività societarie;
- g) instaura, gestisce e risolve rapporti di lavoro con il personale necessario per l'andamento dell'Associazione: detto personale può essere scelto anche nell'ambito dei Soci, cura gli adempimenti in materia di lavoro sportivo e può essere retribuito nei termini di legge;
- h) indice le Assemblee;
- i) stipula atti e contratti di acquisto, di appalto di opere e forniture di servizi, di vendita di beni mobili deperibili e di affitto;
- j) delega il Presidente o un altro consigliere per l'esecuzione di quanto stabilito ai punti g) e i);
- k) predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale nonché i modelli organizzativi da sottoporre all'assemblea, istituisce commissioni e nomina rappresentanti.
- l) stabilisce la scadenza e la misura del contributo dovuto dai soci non frequentatori, come stabilito dall'articolo 5 lettera h);
- m) nomina i responsabili della protezione dei minori di cui all'art. 33 comma 6 del Dlgs 36/2021 e s.m.i.;
- n) esercita qualunque altra attività prevista nello statuto e non espressamente attribuita ad altri organi.


Nell'ambito del Consiglio Direttivo per le deliberazioni di ordinaria amministrazione che richiedono immediata attuazione, delibera un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, da un Vicepresidente e dal Consigliere addetto al settore interessato che di volta in volta prende i necessari provvedimenti sui quali riferisce al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Gli Amministratori sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art. 18 del Codice Civile.

Le dimissioni di un Consigliere, prima della scadenza del mandato, non valgono a sollevarlo dagli obblighi assunti, fino a che non sia stato sostituito negli obblighi stessi da chi subentra in sua vece.

Qualora i componenti il Consiglio Direttivo abbiano prestato fidejussioni o garanzie o abbiano anticipato somme di denaro per il funzionamento della Associazione, i Consiglieri di nuova nomina possono sostituirsi nell'incarico, solo previo subentro nelle obbligazioni esistenti.

Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente



Stefano Teragni

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità una volta al mese su iniziativa del Presidente e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega.

Nel corso della prima seduta a seguito della elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente assegna i vari incarichi ai Consiglieri, con esclusione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, che vengono eletti direttamente dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 16

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e coordina le attività dei Consiglieri.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, il Vicepresidente all'uopo delegato rappresenta legalmente la Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto. La firma del Vicepresidente fa prova dell'impedimento.

Il Segretario organizza le riunioni del Consiglio Direttivo predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno in accordo con il Presidente e sentiti i Consiglieri.

Il Segretario controlla che venga data esecuzione a quanto deliberato dal medesimo, coordinando l'attività della Segreteria al fine dell'ottimizzazione del servizio.

Allorché il Segretario si trovi impedito o assente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione provvisoria con altro Consigliere.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione economica e finanziaria della Associazione e cura che tutti i pagamenti siano contenuti negli stanziamenti del bilancio secondo le delibere del Consiglio Direttivo che possono modificare voci di spesa presenti nel bilancio preventivo purché non venga modificato il risultato d'esercizio, tranne nel caso in cui le entrate siano significativamente superiori a quelle preventivate.

Egli è responsabile del mandato a lui affidato e delle obbligazioni che la legge gli impone.

Il Presidente ed il Tesoriere hanno i poteri di firma disgiunta per la movimentazione dei conti bancari.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente; in caso d'impedimento di quest'ultimo le funzioni di Presidente verranno assegnate dal Consiglio Direttivo ad un altro Consigliere.

Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione


Articolo 19 – Le Commissioni tecnico - sportive

Le Commissioni Tecnico-Sportive per le varie discipline sportive della Associazione sono composte da tre membri tra cui un Consigliere che ne assume la Presidenza e la rappresentanza dinanzi al Consiglio Direttivo.

I Membri delle Commissioni Tecnico-Sportive sono nominati tra i soci con delibera del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono incaricate della gestione del budget loro assegnato dal Consiglio Direttivo e della preparazione morale e tecnica degli atleti; provvedono alla composizione delle squadre rappresentative; predispongono la partecipazione degli atleti alle singole gare e sottopongono al Consiglio Direttivo l'organizzazione delle manifestazioni.

I Componenti delle Commissioni Tecnico-Sportive potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo a seguito di convocazione scritta.



Stefano Terogni

Articolo 20 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, o Revisore Unico, viene eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Egli controlla la gestione amministrativa e patrimoniale dell'Associazione, redige la relazione al bilancio consuntivo preventivo e vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto.

Può essere eletto Revisore dei Conti chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per ricoprire l'incarico, sia tra i Soci, che tra i non Soci e l'attività dei non soci potrà essere retribuita secondo le tariffe in vigore per tali compiti professionali.

Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Revisore dei Conti procede alle verifiche contabili e amministrative.

Le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale da trascrivere in apposito libro.

Quando gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo riguardano la competenza del Revisore dei Conti, questo deve essere convocato per iscritto almeno cinque giorni prima. Inoltre, può assistere a seguito di convocazione (verbale o scritta) alle sedute del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

In caso di dimissione, per qualsiasi causa intervenuta, verrà effettuata la sostituzione a cura del Consiglio Direttivo attraverso la nomina del candidato che, nell'ultima elezione, ha seguito l'eletto per numero di voti ricevuti.

Articolo 21 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dalla Assemblea Ordinaria.

I probiviri non possono rimanere in carica per più di tre cicli olimpici consecutivi (dodici anni complessivamente), più frazione, se eletti la prima volta nel corso di un ciclo olimpico.

Nella prima riunione essi eleggono il Presidente.

Può essere eletto membro di questo Collegio il socio che abbia età non inferiore a 40 anni e almeno 10 anni di appartenenza alla Associazione.

Qualora venga richiesto il suo intervento, il Collegio dei Probiviri:

- a) decide intorno alle controversie tra la Associazione e il Socio a seguito di presentazione di ricorso da parte dell'interessato;
- b) decide intorno alle controversie tra gli organi sociali;
- c) fornisce la corretta interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando vi sia controversia in merito fra i Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri, in caso di vacanza definitiva del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, senza indugio, provvede ad attivare la procedura per l'elezione dei nuovi organi sociali summenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 22, dando alla Commissione Elettorale 60 giorni di tempo per la presentazione delle liste dei candidati.

Pertanto, i Probiviri, ancorché decaduti per qualsiasi ragione, resteranno in carica finché non sarà portata a compimento dagli stessi la procedura delle nuove elezioni.

In caso di dimissioni o indisponibilità di un probiviro o dell'intero Collegio, per qualsiasi causa intervenuta, verrà effettuata la sostituzione a cura del Consiglio Direttivo attraverso la nomina dei soci che nell'ultima elezione hanno seguito gli eletti per numero di voti ricevuti.

I Probiviri eletti nel corso di un ciclo olimpico resteranno in carica fino al compimento dello stesso.

Articolo 22 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale viene eletta dal Collegio dei Probiviri in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri stesso, resasi necessaria per il compimento del ciclo olimpico ovvero per vacanza permanente e definitiva di detti organi sociali o di membri di essi per qualsiasi causa intervenuta.

La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) membri scelti tra i soci autocandidatisi, non appartenenti ai soci minorenni.


Entro 60 giorni dal suo insediamento ed entro il 30 dicembre dell'ultimo anno in caso di rinnovo delle cariche sociali per il compimento del quadriennio olimpico, la Commissione Elettorale presenterà al Collegio dei Probiviri le liste dei candidati che abbiano i requisiti previsti dal presente statuto, in particolare:

- per l'elezione del Consiglio Direttivo potrà essere presentato un numero illimitato di liste composte secondo quanto previsto dall'articolo 16 e comprendenti non meno di 7 (sette) candidati, fra i quali il presidente designato che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 10 e dall'articolo 16;
- per il Revisore dei Conti verrà presentata un'unica lista comprendente un numero illimitato di candidati che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e dall'articolo 20;
- per il Collegio dei Probiviri verrà presentata un'unica lista comprendente un numero illimitato di candidati (minimo il numero dei Probiviri da eleggere) che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e dall'articolo 21;

Qualunque socio con diritto al voto potrà presentare una propria lista elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo e potrà autocandidarsi per l'elezione a Revisore o a Probiviro avendone i requisiti richiesti.

Le liste comprendenti i candidati agli organi sociali verranno esposte all'Albo Sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, rimanendovi fino alla data della stessa.

Entro 60 giorni dalla presentazione delle liste da parte della Commissione Elettorale al Collegio dei Probiviri dovrà tenersi l'Assemblea Ordinaria dei soci che procederà alla elezione dei componenti gli organi sociali; detta Assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo in carica, ovvero dal Collegio dei Probiviri nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse vacante per qualsiasi causa intervenuta.



Stefano Terenzi

L'Assemblea elettorale sarà tenuta nelle giornate di sabato e domenica. Sarà presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale, che condurrà le operazioni di votazione e di scrutinio.

In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo risulteranno eletti, come Presidente, il candidato designato nella lista più votata e come Consiglieri i 7 candidati della stessa lista che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, tenuto conto della composizione del Consiglio Direttivo, di cui all'art.16.

Per il rinnovo totale o parziale del Collegio dei Probiviri o del Revisore Unico risulteranno eletti, nel numero richiesto, i candidati che hanno ottenuto più voti.

La Commissione Elettorale predisporrà un verbale con il risultato delle votazioni che sarà controfirmato dal Collegio dei Probiviri e farà parte integrale del verbale dell'Assemblea Ordinaria che ha effettuato le elezioni.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e relazione del Presidente relativa all'andamento dell'esercizio concluso. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio preventivo sarà redatto sulla base dell'andamento previsto.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 24 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) da impianti sportivi e attrezzature e da tutti gli altri immobili e mobili appartenenti all'Associazione;
- b) dalle donazioni, lasciti, successioni, ecc.;
- c) dai trofei e premi acquisiti.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare deve risultare dalla contabilità sociale, dal libro inventario o dal libro dei cespiti ammortizzabili.

L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, come previsto dall'articolo 3.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 25 – Le entrate

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle tasse d'iscrizione, dalle quote sociali e dai contributi straordinari dei soci, da contributi di terzi e di Enti pubblici e privati;
- b) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- c) da ogni altro introito che pervenga all'Associazione quali sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali o altro.

Articolo 26 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

L'Associazione, in quanto affiliata alle Federazioni Nazionali, osserva e farà osservare ai propri iscritti, tesserati alle federazioni stesse, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria contenuti negli statuti federali ai quali si fa espresso riferimento.

Articolo 27 – Libri obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.



[Handwritten signature]

Stefano Teragui

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 28 – Scioglimento

La Associazione non potrà sciogliersi che con decisione di un'Assemblea Straordinaria e con l'approvazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi la liquidazione della Associazione, deve nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Eventuali residui attivi risultanti in sede di liquidazione dopo aver pagato i debiti, compresi quelli verso le Federazioni Nazionali saranno devoluti al CONI oppure secondo la determinazione dell'assemblea all'ente o agli enti riconosciuti più idonei a continuare l'attività sportiva della Associazione medesima il tutto nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dall'ente preposto al controllo.

Articolo 29 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.